OMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

CII.

SEDUTA DI VENERDÌ 12 GENNAIO 1968

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ZAPPA

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 1245

Proposta di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

AMATUCCI ed altri: Modifiche alle leggi sulla previdenza ed assistenza degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali (3672) . . . . .

PRESIDENTE . 1245, 1246, 1247, 1250, 1251, 1252, 1254, 1255, 1266
AMATUCCI 1247, 1254, 1256
COCCIA 1254
GUIDI 1247
MANNIRONI, *Relatore* . . 1246, 1247, 1249, 1250, 1251, 1252, 1255, 1256
MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* . . 1246, 1247, 1249, 1251, 1252, 1253, 1255, 1256
ROMEO 1250, 1251, 1252
SFORZA 1255
ZOBOLI 1252

Proposta di legge (*Discussione e rinvio*):

MACCHIAVELLI ed altri: Modifica al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 (3312) . . . . . .

PRESIDENTE . . . 1257, 1258, 1259, 1260, 1261
AMATUCCI 1259, 1260
COCCIA 1259
GUIDI 1260, 1251
MANNIRONI 1260
MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore* . . . 1257
MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 1258
REALE, *Ministro di grazia e giustizia* 1260, 1261
ROMEO 1259

La seduta oomincia alle 9,30.

ZOBOLI, *Segretario*, legge il verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Bisantis e Valiante.

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Amatucci ed altri: Modifiche alle leggi sulla previdenza ed assistenza degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali. (3672).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Amatucci, Tesauro, De Meo, Breganze, Foderaro, Cariota Ferrara, Sullo, Togni, Ruffini, Amodio, Bova, Migliori, Dell'Andro, Palazzolo, Scarascia Mugnozza, Sgarlata, Folchi, Nucci, Tambroni, Russo Spena, Badini Confalonieri, Merenda, Mattarella, Baroni, Bonaiti, Del Castillo, D'Arezzo, Cacciatore, Scarlato, Viale, Bianchi Gerardo, Botta, Napolitano Francesco, Castellucci, Bianchi Fortunato, Zugno, Silvestri, Passoni, Trombetta, Biaggi Nullo, Turnaturi, Servadei, Ghio: « Modifiche alle leggi sulla previdenza e assistenza degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali ».

Ricordo ai colleghi che nella seduta precedente, abbiamo accantonati i commi quarto e quinto dell'articolo 2, il primo comma dell'articolo 3, nonché gli articoli 4-*bis* e 4-*ter* e 6.

Do lettura dei commi quarto e quinto dell'articolo 2 del provvedimento in esame:

« La misura dell'aggio da corrispondersi a persone, uffici ed enti incaricati del prelevamento, custodia e vendita delle marche (cancellerie e segreterie giudiziarie, segreterie di commissioni giurisdizionali, ecc.) è fissata nel 2 per cento; gli organi collegiali delle Casse degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali potranno eventualmente stabilire delle percentuali di aggio aggiuntive, non superiori al 3 per cento, a favore delle menzionate persone, uffici ed enti, a titolo di indennità per rischio di detta gestione ed in deroga alle norme di cui all'articolo 15 della legge 16 luglio 1962, n. 922.

Agli effetti della legge penale le marche sono equiparate ai valori di bollo ».

MANNIRONI, *Relatore*. Per quanto riguarda questi due commi prego la Commissione di approvarli senza apportare emendamenti.

Il comma quarto fissa la misura dell'aggio da corrispondersi a persone, uffici o enti incaricati del prelevamento, custodia e vendita delle marche, nell'ammontare del 2 per cento, con facoltà di aumento fino al 3 per cento.

Dalle informazioni che ho assunte, mi risulta che, « *de facto* », la corresponsione di tale aggio, nella misura del 2 per cento, è già attuato da parte delle Casse nazionali.

Per tale motivo, la suddetta norma non fa che disciplinare quanto già acquisito di fatto, da parte di coloro che distribuiscono le marche di cui si parla, a copertura del rischio di perdita, incendio, furto, eccetera, e quale retribuzione della fatica, sia pure modesta, inerente alla vendita delle marche stesse. Infatti, in caso di furto o incendio, o smarrimento delle marche, è il possessore che ne risponde in proprio.

Questo rischio viene ad essere coperto da quel 2 o 3 per cento di aggio corrisposto dalle tre Casse interessate, e cioè: la Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e procuratori, la Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore dei dottori commercialisti, e la Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali.

Prego il rappresentante del Governo di considerate che la corresponsione del suddetto aggio esiste già di fatto.

Per quanto riguarda il comma quinto, nella seduta precedente, avevo aderito alla proposta di soppressione fatta dal Governo. Tuttavia, oggi, ripensandoci meglio, ritengo che ne sia opportuno il mantenimento.

Ricordo, poi, che l'articolo 110, primo comma, del regio decreto 4 ottobre 1935, afferma che le marche assicurative della previdenza sociale sono parificate ai valori di bollo.

Per tale motivo, credo che anche le marche riguardanti le contribuzioni previdenziali della Cassa degli avvocati e procuratori, della Cassa dei dottori commercialisti e della Cassa dei ragionieri e periti commerciali, possano essere equiparate, a tutti gli effetti, ai valori di bollo in quanto sono identiche nella loro funzione a quella delle marche assicurative della previdenza sociale.

Il comma quinto mi sembra che detti una norma seria, che dovrebbe venir adottata allo scopo di reprimere gli abusi che, eventualmente, potessero essere commessi in un futuro, Questo quinto coma, se verrà, come mi auguro approvato dalla Commissione, avrà un ragionevole potere intimidatorio in quanto agirà da remora alla tentazione di falsificare o di alterare in qualsiasi maniera le marche assicurative e previdenziali.

Si tratta di un mezzo di prevenzione, con cui ci allineiamo al sistema giuridico vigente.

Del resto, come ho già ricordato nella seduta precedente, il suddetto comma quinto è in armonia con quanto già sancito nel regio decerto 25 gennaio 1940, n. 954 che detta le norme di attuazione della legge istitutiva della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e procuratori.

PRESIDENTE. Faccio presente alla Commissione che il regio decreto ora richiamato dall'onorevole relatore è ancora in vigore e precisamente, per quanto concerne le marche, si tratta dell'articolo 32 del regio decreto 25 giugno 1940 n. 954.

Non vorrei quindi che si ripetesse, nel provvedimento in esame, una norma già in vigore.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Non ho nulla da aggiungere alle mie dichiarazioni fatte nella seduta precedente.

Mantengo, tuttora, le perplessità che avevo sollevate sui commi quarto e quinto dell'articolo 2 in esame, per le ragioni già esposte.

In modo particolare, sono contrario alla approvazione del comma quinto.

L'analogia richiamata dal relatore Mannironi non mi sembra convincente, poiché diverse sono le marche della previdenza sociale da quelle delle tre Casse nazionali professionali di cui si parla.

Per tali motivi, nonostante le incisive e chiare osservazioni dell'onorevole relatore, il parere del Governo sui commi suddetti non è favorevole.

Naturalmente, la Commissione è libera di decidere anche in senso diverso.

Da parte mia, ritengo che sarebbe più logico, considerando lo spirito della proposta di legge in discussione, che l'attività, professionale e libera, non possa pretendere una tutela di carattere pubblicistico, assimilando la violazione delle norme interne delle tre Casse alla legge sui valori di bollo.

Del resto, nel caso eventuale di violazione di norme penali, come la contraffazione delle marche, si viene a configurare il reato di truffa. Quindi la tutela penale esiste in ogni caso, anche senza l'equiparazione esplicita delle marche assicurative ai valori di bollo.

Ripeto tuttavia che, malgrado il parere contrario del Governo, la Commissione è sovrana nelle sue decisioni.

AMATUCCI. Concordo con le osservazioni del Relatore. Poco fa il Sottosegretario, a nome del Governo, ha dichiarato di avere delle perplessità ma che, comunque, si sarebbe rimesso alla Commissione. Per quanto riguarda la misura dell'aggio, credo di non dover insistere sulle osservazioni del relatore Mannironi. Si tratta di garantire il rischio di una gestione da parte di chi viene ad esserne incaricato.

Per quanto riguarda la questione più importante, quella degli effetti penali, dopo il chiarimento che il regio decreto del 1940 è ancora in vigore, non abbiamo difficoltà ad accettare la soppressione del comma. Ma insisterei sull'aggio, che risponde ad un principio di giustizia.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Questo significa anche che sopprimiamo il primo comma dell'articolo 3, come pleonastico.

AMATUCCI. Data l'evidente correlazione fra il primo comma dell'articolo 3 con i commi quarto e quinto dell'articolo 2, mi sembra logico l'accantonamento.

GUIDI. Siamo d'accordo anche noi, pur riconoscendo che le osservazioni del Sottosegretario, che puntavano sulla differente natura giuridica delle marche per queste tre Casse rispetto alle altre, rende un po' problematica la rinuncia ad una precisa disposizione di legge, dato che gli interpreti potrebbero pensare ad una natura giuridica diversa di queste marche tanto da ritenere che tutti i reati contravvenzionali previsti dal codice penale non siano applicabili nel caso in discussione.

Le considerazioni del Sottosegretario inducono, pertanto, a propendere sulla opportunità di mantenere questa disposizione, proprio perché le marche assicurative hanno una caratteristica diversa. Quindi, sia sotto questo profilo - e a maggior ragione ai sensi dell'articolo 3 - andrebbe prevista una disposizione apposita di equiparazione di queste marche delle tre casse ai valori di bollo. Un richiamo preciso varrebbe ad evitare, da parte degli interpreti, quelle valutazioni che possono anche indurre a ritenere la non applicabilità della legge penale accampando la natura diversa delle marche assicurative rispetto a queste marche che stiamo esaminando.

MANNIRONI, *Relatore*. Pur apprezzando le argomentazioni or ora espresse sul piano giuridico dal collega Guidi, visto che siamo tutti d'accordo nel ritenere che la legge del 1940 non è stata abrogata, appoggerei la proposta del Sottosegretario perché sia soppresso il quinto comma dell'articolo 2, restando inteso (ed è bene che questa interpretazione risulti dal verbale) che consideriamo sempre in vigore l'ultimo comma dell'articolo 32 della legge 25 giugno 1940.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Essendo vero che la norma del 1940 non è abrogata, le mie argomentazioni cadono quasi totalmente ed il problema diventa per me marginale. Mi rimetto pertanto alla Commissione su tutto il problema relativo ai commi quarto e quinto dell'articolo 2, e al primo comma dell'articolo 3.

PRESIDENTE. Do lettura dei commi quarto e quinto dell'articolo 2:

« La misura dell'agio da corrispondersi a persone, uffici ed enti incaricati del prelevamento, custodia e vendita delle marche (cancellerie e segreterie giudiziarie, segreterie di commissioni giurisdizionali, ecc.) è fissata nel 2 per cento; gli organi collegiali delle Casse degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali possono eventualmente stabilire delle percentuali di aggio aggiuntive, non superiori al 3 per cento, a favore delle predette persone, uffici ed enti, a titolo di indennità per il rischio della gestione ed in deroga alle

norme di cui all'articolo 15 della legge 16 luglio 1962, n. 922.

Agli effetti della legge penale le marche sono equiparate ai valori di bollo.

Li pongo in votazione.

(*Sono approvati*).

L'articolo 2 della proposta di legge Amatucci ed altri n. 3672, rimane pertanto così formulato nel complesso:

ART. 2.

La riscossione di detti contributi si effettua con l'applicazione – a cura dei professionisti, uffici, cancellerie e segreterie ed a carico dei committenti per conto dei quali i professionisti prestano la loro opera o della parte che richiede all'atto o è obbligata a tenere i libri di cui alla lettera *c*) del precedente articolo – di apposite marche sulle deleghe, mandati, libri, certificati, ricevute, attestazioni, prime istanze, ricorsi, memorie ed atti introduttivi qualsiasi di procedmenti e, in mancanza, sul processo verbale od altri documenti riguardanti i procedimenti.

Il contributo è dovuto anche per le istanze, gli atti ed i ricorsi sottoscritti o presentati dalle parti personalmente con elezione di domicilio presso il professionista.

Le tre casse provvedono, di comune accordo, ad organizzare a loro spese la emissione delle marche e la vendita delle stesse anche in deroga a quanto disposto dagli articoli 27 e seguenti del regio decreto 25 giugno 1940, n. 954, e successive modificazioni.

La misura dell'aggio da corrispondersi a persone, uffici ed enti incaricati del prelevamento, custodia e vendita delle marche (cancellerie e segreterie giudiziarie, segreterie di commissioni giurisdizionali, ecc.) è fissata nel 2 per cento; gli organi collegiali delle casse degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali possono eventualmente stabilire delle percentuali di aggio aggiuntive, non superiori al 3 per cento, a favore delle predette persone, uffici ed enti, a titolo di indennità per il rischio della gestione ed in deroga alle norme di cui all'articolo 15 della legge 16 luglio 1962, n. 922.

Agli effetti della legge penale le marche sono equiparate ai valori di bollo.

Le marche sono annullate mediante apposizione sulle stesse, con la stampa o con l'inchiostro o altro materiale indelebile, della data e della firma di chi rilascia l'atto.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Passiamo al primo comma dell'articolo 3 da noi accantonato nella precedente seduta. Ne do lettura:

« Nei confronti dei trasgressori delle disposizioni contenute nei precedenti articoli, si procede a norma del decreto del Presidente della Repubblica del 25 giugno 1953, n. 492, e successive modificazioni, riguardanti l'imposta di bollo ».

Il Governo ha dichiarato di rimettersi alle decisioni della Commissione. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'articolo 3, nel complesso, risulta pertanto così formulato:

ART. 3.

Nei confronti dei trasgressori delle disposizioni contenute nei precedenti articoli si procede a norma del decreto del Presidente della Repubblica del 25 giugno 1953, n. 492, e successive modificazioni, riguardanti l'imposta di bollo.

Inoltre le cancellerie e segreterie giudiziarie e amministrative e gli altri uffici competenti hanno l'obbligo di segnalare semestralmente, per i provvedimenti disciplinari e amministrativi di competenza, ai Consigli degli Ordini delle tre categorie professionali menzionate le eventuali inadempienze nell'applicazione dei contributi previdenziali da parte di professionisti appartenenti alle stesse.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Passiamo ora all'articolo 4-*bis*. Do lettura del testo proposto dal relatore.

ART. 4-*bis*.

Le Casse degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali possono corrispondere la pensione ai professionisti delle rispettive categorie che abbiano superato il settantesimo anno di età e che abbiano almeno venticinque anni di esercizio professionale.

Per quanto riguarda gli avvocati e procuratori legali debbono inoltre concorrere le seguenti ulteriori condizioni:

che gli stessi abbiano conseguito la liquidazione del proprio conto personale in ca-

pitale al posto della pensione forense, ai sensi degli articoli 60 e 64 della legge 8 gennaio 1952, n. 6;

che a domanda, previa rinunzia dei benefici previsti dall'art. 26 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, qualora conseguiti, siano reiscritti alla Cassa forense a tutti gli effetti, anche se nel frattempo si siano cancellati dagli albi;

che la Cassa forense sia rimborsata, senza interessi, nel termine ed alle condizioni che verranno prescritte dalla Giunta esecutiva della Cassa stessa, dell'intero importo del conto personale allora incassato.

La pensione forense sarà in questi casi corrisposta nella misura stabilita per gli iscritti ultrasettantenni, senza che ci sia bisogno del concorso dei requisiti di anzianità di iscrizione alla Cassa forense previsti dall'art. 5 della legge 5 luglio 1965, n. 798.

I provvedimenti contenenti le norme di attuazione delle disposizioni di questo articolo sono predisposti ed approvati dai rispettivi Consigli di amministrazione e resi esecutivi con decreto del ministro competente.

Comunico che questa mattina il relatore ha presentato due articoli sostitutivi di questo articolo 4-*bis*. Do, ora, lettura dei due nuovi articoli:

ART. 4-*ter*.

Le casse dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali possono corrispondere la pensione ai professionisti delle rispettive categorie che all'entrata in vigore delle leggi istitutive 3 febbraio 1963, n. 100, e 9 febbraio 1963, n. 160, avevano superato il settantesimo anno di età, con almeno 25 anni di servizio professionale.

ART. 4-*ter*.

Gli avvocati e procuratori legali che abbiano liquidato il proprio conto personale presso la Cassa forense al posto della pensione, a norma degli articoli 60 e 64 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, e che abbiano almeno 25 anni di esercizio professionale, possono essere ammessi a fruire della pensione di anzianità alle seguenti condizioni:

che a domanda, previa rinunzia dei benefici previsti dall'art. 26 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, qualora conseguiti, siano reiscritti alla Cassa forense a tutti gli effetti, anche se nel frattempo si siano cancellati dagli albi;

che la Cassa forense sia rimborsata, senza interessi, nel termine ed alle condizioni che verranno prescritte dalla Giunta esecutiva della Cassa stessa, dell'intero importo del conto personale allora incassato.

La pensione forense sarà in questi casi corrisposta nella misura stabilita per gli iscritti ultrasettantenni, senza che ci sia bisogno del concorso dei requisiti di anzianità di iscrizione alla Cassa forense previsti dall'articolo 5 della legge 5 luglio 1965, n. 798, e avrà decorrenza dal mese successivo a quello della domanda.

MANNIRONI, *Relatore*. Dopo la discussione fatta nella precedente seduta, a miglior chiarimento e precisazione dell'articolo 4-*bis* originario ho ritenuto opportuno sdoppiare questo articolo, destinando un primo nuovo articolo 4-*bis* alla regolamentazione delle pensioni da corrispondere ai dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, nel senso che sia possibile attribuire la stessa pensione a quei professionisti che abbiano superato il settantesimo anno di età ed abbiano almeno 25 anni di esercizio professionale. La posizione di questi professionisti era regolata in passato dall'articolo 25 delle due leggi istitutive delle rispettive Casse: 3 febbraio 1963, n. 100 e 9 febbraio 1963, n. 160.

Con questo articolo, per cui la pensione viene ammessa e corrisposta anche ai professionisti dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali che abbiano superato i 70 anni di età pur non avendo effettuati 20 anni di contribuzione, veniamo ad eliminare la difficoltà che sussisteva fino ad ora, per cui veniva preclusa ai professionisti ogni possibilità di beneficiare di quella minima pensione di 20.000 lire mensili, pur essendo essi tenuti ad assolvere le contribuzioni indirette a carattere oggettivo a favore delle Casse di previdenza.

Ho ritenuto, così, di ovviare ad una palese ingiustizia con un atto di solidarietà verso una categoria di professionisti in età avanzata. Prego la Commissione di approvare questo nuovo articolo 4-*bis* che rappresenta una parte delle norme che abbiamo discusso nella seduta precedente.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Vorrei esprimere le mie opinioni sugli articoli 4-*bis* e 4-*ter*, proposti dal relatore, poiché si tratta, nel complesso, della stessa materia.

In sostanza, da un lettura superficiale, mi pare che i due articoli ora distinti l'uno dall'altro siano identici al testo dell'articolo 4-*bis* originariamente proposto dallo stesso relatore.

Pertanto, debbo ribadire la perplessità, come rappresentante del Governo, sui due articoli sostituitivi, 4-*bis* e 4-*ter*, poiché, come ho già affermato nella precedente seduta, si tratta di una materia eterogenea rispetto a tutto il testo della proposta in esame.

Tra l'altro, si viene a modificare nella sostanza la disciplina del trattamento previdenziale dei membri delle singole categorie professionali e, soprattutto, si stabiliscono una serie di ulteriori condizioni per il conseguimento della pensione da parte dei professionisti avvocati e procuratori.

Non abbiamo concreti elementi e precisi dati statistici o di bilancio per valutare l'esatta incidenza della nuova regolamentazione sulla situazione finanziaria delle tre Casse. Tuttavia, non riteniamo opportuno l'inserimento, nell'ordinamento previdenziale esistente, di una normativa che appare eterogenea rispetto alla materia che forma oggetto delle altre disposizioni.

Anche per quanto riguarda i due articoli in discussione non ne chiediamo la formale soppressione, ma ci rimettiamo alla sensibilità della Commissione sottoponendo ad essa le nostre perplessità, determinate dalla contrarietà ad introdurre tale tipo di normativa nella proposta di legge in esame.

PRESIDENTE. Desidererei che l'onorevole relatore chiarisse la portata del concetto compreso nell'articolo 4-*bis*, là dove si dice, praticamente, che le Casse « possono » corrispondere la pensione.

MANNIRONI, *Relatore*. Ho formulato il testo dell'articolo in esame mediante le parole « possono corrispondere », poiché le Casse suddette non sono obbligate a corrispondere la pensione, cioè non agiscono *ope legis* ma possono corrisponderla se e qualora gli interessati ne facciano richiesta. Pertanto, la pensione è subordinata a tale richiesta.

ROMEO. Dopo il chiarimento del relatore, a mio avviso, sarebbe più logico sostituire le parole « possono corrispondere » con le parole « a richiesta, corrispondono ». Le parole « possono corrispondere » sembra che diano un certo potere discrezionale alle Casse contrario ad ogni principio.

MANNIRONI, *Relatore*. Non ho difficoltà ad accettare l'emendamento proposto dal deputato Romeo, poiché sono convinto che non esiste alcun potere discrezionale, da parte delle Casse, nel riconoscere la pensione agli interessati che ne hanno diritto e ne facciano richiesta.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento proposto dal deputato Romeo: *All'articolo* 4-bis *sostituire le parole* « possono corrispondere » *con le altre* « a richiesta corrispondono ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 4-*bis* che a seguito dell'emendamento approvato risulta così formulato:

ART. 4-*bis*

La Cassa dei dottori commercialisti e quella dei ragionieri e periti commerciali, a richiesta, corrispondono la pensione ai professionisti delle rispettive categorie che all'entrata in vigore delle leggi 3 febbraio 1963, n. 100, e 9 febbraio 1963, n. 160, avevano superato il settantesimo anno di età, con almeno 25 anni di esercizio professionale.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Passiamo, ora al secondo dei due articoli sostituitivi proposti dal relatore. Ne do, nuovamente lettura:

ART. 4-*ter*

Gli avvocati e procuratori legali che abbiano liquidato il proprio conto personale presso la Cassa forense al posto della pensione, a norma degli articoli 60 e 64 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, e che abbiano almeno 25 anni di esercizio professionale, possono essere ammessi a fruire della pensione di anzianità alle seguenti condizioni:

che a domanda, previa rinunzia dei benefici previsti dall'articolo 26 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, qualora conseguiti, siano reiscritti alla Cassa forense a tutti gli effetti, anche se nel frattempo si siano cancellati dagli albi;

che la Cassa forense sia rimborsata, senza interessi, nel termine ed alle condizioni che verranno prescritte dalla Giunta esecutiva della Cassa stessa, dell'intero importo del conto personale allora incassato.

La pensione forense sarà in questi casi corrisposta nella misura stabilita per gli iscritti ultrasettantenni, senza che ci sia bisogno del concorso dei requisiti di anzianità di iscrizione alla Cassa forense previsti dall'articolo 5 della legge 5 luglio 1965, n. 798, e avrà decorrenza dal mese successivo a quello della domanda.

MANNIRONI, *Relatore*. Sostanzialmente questo articolo 4-*ter* che propongo, riproduce la seconda parte del mio articolo 4-*bis* originario.

Gli avvocati che hanno superato i 70 anni di età e che si trovano in queste condizioni, sono in tutto 143. Costoro, intorno agli anni che vanno dal 1952 al 1957, liquidarono *una tantum* il proprio conto personale presso la Cassa al posto della pensione, dato che la legge del 1952 consentiva di scegliere fra la liquidazione in contanti del proprio capitale ed il trattamento pensionistico. Oggi ciò non è più consentito e tutti devono avere la pensione. Perciò si intende andare incontro alle particolari condizioni di questi avvocati che hanno superato gli 80 anni di età e che, in un primo tempo, avevano optato, conseguendola, per la liquidazione del conto personale.

Il maggior onere che deriverebbe alla Cassa, da questo articolo, ammonta a lire 160 milioni, che può essere con tranquillità e facilità coperto date le attuali condizioni finanziarie della Cassa.

Gli onorevoli colleghi rileveranno che questa concessione tardiva di pensione ai vecchi avvocati è subordinata a due condizioni: 1) che a domanda, previa rinuncia dei benefici previsti dall'articolo 26 della legge 25 febbraio 1963, n. 289 - qualora conseguiti - siano reiscritti alla Cassa forense a tutti gli effetti, anche se nel frattempo si siano cancellati dagli albi; 2) che la Cassa forense sia rimborsata, senza interessi, dell'intero importo del conto personale allora incassato.

Queste le ragioni per le quali, come ho già detto nella precedente seduta, insisto per l'approvazione delle norme contenute in questo articolo e che ho ritenuto renderle autonome e distinte da quelle relative ai dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, proprio per una maggiore organicità e chiarezza ai fini dell'applicazione della legge.

PRESIDENTE. Vorrei un chiarimento dal Relatore. L'ultimo comma dell'originario articolo 4-*bis*, prevede che i provvedimenti contenenti le norme di attuazione di questo articolo siano predisposti ed approvati dai rispettivi Consigli di amministrazione e resi esecutivi con decreto del ministro competente. Di questa disposizione non c'è più traccia nel nuovo testo dell'articolo 4-*ter*. Vorrei conoscerne la ragione.

MANNIRONI, *Relatore*. Si è ritenuto di poter avere una evidente fiducia al Consiglio di amministrazione della Cassa forense. Ad ogni modo, se il Governo ed i colleghi ritenessero di mantenerlo, non avrei difficoltà in merito.

PRESIDENTE: Annuncio che il deputato Zoboli ha presentato il seguente emendamento: *All'articolo 4-ter aggiungere il seguente comma:*

« Le condizioni per il conseguimento della pensione forense prevista dalla lettera *d*) dell'articolo 5 della legge 5 luglio 1965 n. 798 sono estese anche agli iscritti alla Cassa che alla data di entrata in vigore della legge 8 gennaio 1952, n. 6 avevano un'età superiore ai 47 anni ».

ROMEO. Prima di passare all'esame dell'emendamento ora annunciato osservo che al primo comma dell'articolo 4-*ter* riappare quel principio di discrezionalità nella concessione delle pensioni che abbiamo già escluso per i dottori commercialisti, i ragionieri ed i periti commerciali, approvando una specifica modifica all'articolo 4-*bis*.

Propongo quindi il seguente emendamento: *All'articolo 4-ter primo comma, sostituire le parole*: « possono essere ammessi » *con le altre* « sono ammessi a richiesta ».

MANNIRONI, *Relatore*. Sono senz'altro favorevole all'emendamento suggerito dal collega Romeo.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Mi rimetto alla Commissione, malgrado tutte le mie perplessità.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dal deputato Romeo all'articolo 4-*ter*:

« *Al primo comma sostituire le parole* « possono essere ammessi » *con le altre*: sono « ammessi a richiesta ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 4-*ter* che, a seguito dell'emendamento approvato, risulta così formulato:

ART. 4-*ter*

« Gli avvocati e procuratori legali che abbiano liquidato il proprio conto personale presso la Cassa forense al posto della pensione, a norma degli articoli 60 e 64 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, e che abbiano almeno 25 anni di esercizio professionale, a richiesta, sono ammessi a fruire della pensione di anzianità alle seguenti condizioni:

che a domanda, previa rinunzia dei benefici previsti dall'articolo 26 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, qualora conseguiti,

siano reiscritti alla Cassa forense a tutti gli effetti, anche se nel frattempo si siano cancellati dagli albi;

che la Cassa forense sia rimborsata senza interessi, nel termine ed alle condizioni che verranno prescritte dalla Giunta esecutiva della Cassa stessa, dell'intero importo del conto personale allora incassato.

La pensione forense sarà in questi casi corrisposta nella misura stabilita per gli iscritti ultrasettantenni, senza che ci sia bisogno del concorso dei requisiti di anzianità di iscrizione alla Cassa forense previsti dall'articolo 5 della legge 5 luglio 1965, n. 798, è avrà decorrenza dal mese successivo a quello della domanda ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo, ora, ad esaminare l'emendamento Zoboli che è stato presentato quale comma aggiuntivo all'articolo testè approvato.

MANNIRONI, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento presentato dal collega Zoboli.

ZOBOLI. L'emendamento che ho presentato ha lo scopo di estendere i benefici della legge del 5 luglio 1965, n. 798 anche ai professionisti che alla data dell'entrata in vigore della legge 8 gennaio 1952, n. 6 avevano raggiunto i 47 anni di età. Queste norme della legge del 1952 erano state emanate in attesa della legge organica che, purtroppo, non è stato possibile attuare neppure nella presente legislatura. Pertanto in base alla norma generale, sono esclusi dal conseguimento della pensione coloro che hanno raggiunto il sessantacinquesimo anno di età. Di fronte a questa statuizione fondamentale, la lettera *d*) dell'articolo 5 della legge 5 luglio 1965, n. 798, richiamato nel mio emendamento, pone una norma di carattere transitorio, ammettendo al godimento della pensione coloro che abbiano almeno 15 anni di iscrizione alla Cassa nazionale, e concede la facoltà del riscatto degli anni mancanti a coloro che, alla data del 1952, avevano raggiunto i 50 anni.

Non essendo stata emanata la legge organica, ripeto, coloro che oggi raggiungono i 65 anni di età rimangono scoperti dal conseguimento della pensione.

Per tali motivi, bisognerebbe estendere il trattamento di previdenza, previsto per i professionisti che nel 1952 avevano raggiunto i 50 anni, anche a coloro che, in quello stesso anno, avevano raggiunto i 47 anni, proprio per ovviare ai due o tre anni rimasti scoperti in attesa della emanazione della legge organica.

Ho assunto informazioni presso gli organi direttivi della Cassa nazionale, dai quali ho avuto assicurazione che il mio emendamento non recherà difficoltà finanziarie anche perché tale beneficio interessa un numero ristretto di avvocati.

MANNIRONI, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento Zoboli.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo ha espresso le proprie riserve su tutta la materia dell'articolo in discussione e, pertanto, le estende anche all'emendamento aggiuntivo del deputato Zoboli.

PRESIDENTE. In questo momento, da parte del deputato Romeo mi perviene un emendamento aggiuntivo all'emendamento Zoboli.

Il deputato Romeo propone: *Alla fine dell'emendamento Zoboli aggiungere le seguenti parole*: « Il diritto di riscatto per raggiungere i 15 anni di iscrizione alla Cassa può essere esercitato entro il termine perentorio di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge con le modalità di cui all'ultimo comma dell'art. 5 della legge 5 luglio 1965, n. 798 ».

Prego il deputato Romeo di voler illustrare le ragioni del suo emendamento.

ROMEO. I motivi che mi hanno indotto a presentare l'emendamento testè letto dal Presidente derivano dalla necessità di porre un preciso limite all'esercizio del diritto che viene riconosciuto agli avvocati anziani con l'emendamento Zoboli.

Il mio emendamento, quindi, è una integrazione tecnica ed una precisazione di quanto già previsto dal deputato Zoboli.

MANNIRONI, *Relatore*. Mi sembra che l'emendamento del deputato Romeo completi l'emendamento Zoboli e che, pertanto, vada approvato.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Pur comprendendo l'esattezza dell'emendamento proposto dal deputato Romeo non posso che confermare le riserve che, mio tramite, il Governo avanza su tutto l'articolo in esame.

PRESIDENTE. Do lettura del testo unificato degli emendamenti Zoboli e Romeo:

« Le condizioni per il conseguimento della pensione forense prevista dalla lettera *d*) dell'articolo 5 della legge 5 luglio 1965, n. 798, sono estese anche agli iscritti alla Cassa che alla data di entrata in vigore della legge 8

gennaio 1952, n. 6, avevano un'età superiore ai 47 anni. Il diritto di riscatto per raggiungere i 15 anni di iscrizione alla Cassa può essere esercitato entro il termine perentorio di un anno dall'entrata in vigore della presente legge con le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 5 luglio 1965, n. 798 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura di tutto l'articolo 4-*ter* che, pertanto, risulta così formulato:

ART. 4-*ter*.

Gli avvocati e procuratori legali che abbiano liquidato il proprio conto personale presso la Cassa forense al posto della pensione, a norma degli articoli 60 e 64 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, e che abbiano almeno 25 anni di esercizio professionale, sono ammessi, a richiesta, a fruire della pensione di anzianità alle seguenti condizioni:

che a domanda, previa rinuncia dei benefici previsti dall'articolo 26 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, qualora conseguiti, siano reiscritti alla Cassa forense a tutti gli effetti, anche se nel frattempo si siano cancellati dagli albi;

che la Cassa forense sia rimborsata, senza interessi, nel termine ed alle condizioni prescritte dalla Giunta esecutiva della Cassa stessa, dell'intero importo del conto personale allora incassato.

La pensione forense in questi casi è corrisposta nella misura stabilita per gli iscritti ultrasettantenni, senza bisogno del concorso dei requisiti di anzianità di iscrizione alla Cassa forense previsti dall'articolo 5 della legge 5 luglio 1965, n. 798, ed ha decorrenza dal mese successivo a quello della domanda.

Le condizioni per il conseguimento della pensione forense prevista dalla lettera *d*) dell'articolo 5 della legge 5 luglio 1965, n. 798, sono estese anche agli iscritti alla Cassa che alla data di entrata in vigore della legge 8 gennaio 1952, n. 6, avevano un'età superiore ai 47 anni. Il diritto di riscatto per raggiungere i 15 anni di iscrizione alla Cassa può essere esercitato entro il termine perentorio di un anno dall'entrata in vigore della presente legge con le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 5 luglio 1965, n. 798.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Dovremmo, ora, esaminare quell'articolo che nel testo originale degli emendamenti proposti dal relatore portava il numero 4-*ter*. A titolo di ricordo ne do lettura:

« I componenti del Comitato dei delegati e del Consiglio di amministrazione della Cassa di previdenza e di asisstenza a favore degli avvocati e procuratori legali durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

I componenti del Collegio dei revisori dei conti durano pure in carica quattro anni e possono essere riconfermati ».

In questa seduta lo stesso relatore Mannironi mi ha presentato un emendamento integralmente sostitutivo del testo del suddetto articolo. Do lettura di questo nuovo testo che per comodità indicheremo provvisoriamente come 4-*quater*:

« I compenenti del Comitato dei delegati e del Consiglio di amministrazione della Cassa di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e procuratori legali durano in carica cinque anni e possono essere rieletti.

I componenti del Collegio dei revisori dei conti durano pure in carica cinque anni e possono essere riconfermati ».

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ritengo opportuno ricordare alla Commissione che, inizialmente, il Governo era contrario alla discussione immediata della proposta di legge in esame ed aveva prospettate le sue preferenze per un rinvio della discussione, allo scopo di approfondire meglio la materia e di chiedere il concerto ad altri ministeri interessati.

Il Governo ha superato tutte le perplessità e le riserve pur di venire incontro alla unanime richiesta della Commissione per una sollecita discussione del provvedimento.

Nel corso della discussione stessa, ho manifestato, sempre a nome del Governo, talune perplessità, ribadite anche nella seduta odierna, delle quali, però, non mi pare che la Commissione ne abbia tenuto conto. Sono stati approvati articoli ed emendamenti che, anche dal punto di vista dell'ortodossia e della forma, non sono del tutto omogenei e conformi al contesto della proposta di legge in discussione.

Siamo ora, arrivati all'articolo 4-*quater*, che è un altro punto controverso. Su di esso devo, purtroppo, affermare che il Governo è radicalmente contrario. Spero che la Commissione voglia comprendere tale mia espressione.

Fino all'articolo precedente, ho espresso delle riserve dovendo difendere una questione di principio. Sull'articolo in discussione, invece, a nome del Governo mi dichiaro apertamente contrario alla sua approvazione. Se la Commissione dovesse decidere in modo diverso, quale rappresentante del Governo, sarò costretto a chiedere la rimessione in Assemblea del provvedimento.

In passato, vi sono state molte discussioni, perfino una specie di braccio di ferro, proprio sulla questione della immediata o non immediata rieleggibilità degli organi direttivi della Cassa. Ora, non vorremmo smentire il nostro atteggiamento tenuto in passato.

Apprezziamo molto lo spirito che muove i proponenti ed il relatore della proposta di legge in esame verso gli attuali amministratori della Cassa nazionale ma, ripeto, desideriamo difendere una questione di principio.

L'articolo in esame apparentemente sembra una norma di carattere generale ma, di fatto, non lo è, sia perché è proposto proprio alla vigilia della decadenza del Consiglio dal suo mandato sia perché è introdotto nel contesto di questo provvedimento che verte su tutt'altra materia. Naturalmente, non è in discussione la nostra stima verso gli attuali amministratori della Cassa nazionale di previdenza per gli avvocati ed i procuratori.

Il ministro, tutt'al più, sarebbe disposto a considerare una ipotesi di questo genere: quella cioè, di prevedere che la durata dell'incarico di consigliere sia di quattro anni fermo il principio della non immediata rieleggibilità; però una metà dei componenti del Consiglio di amministrazione della Cassa dovrebbe scadere ogni due anni, in modo da garantire una certa continuità negli organi direttivi attraverso una rotazione biennale. Questo creerebbe quella continuità che mi pare stia alla base delle preoccupazioni dei proponenti. Naturalmente, il giorno in cui si dovesse accettare questa tesi, si dovrebbe prevedere nella legge una norma transitoria per prevedere il rinnovo della prima metà del consiglio dopo due anni; dopo di che il rinnovo biennale diverrebbe automatico. Questa è l'unica soluzione cui il Governo aderisce; altrimenti conviene lasciare le cose come stanno.

PRESIDENTE. Penso che la Commissione potrebbe concentrare la discussione sulla proposta del Governo.

COCCIA. Il gruppo comunista condivide l'atteggiamento e la proposta transattiva del Governo, fermo restando che anche noi sentiamo il dovere di esprimere sentimenti di stima per il lavoro svolto dagli attuali componenti il Consiglio di amministrazione della Cassa avvocati. Riteniamo che debba essere fatto salvo il principio della non immediata rieleggibilità, convenendo al riguardo che sarebbe forse preferibile che il periodo di durata dell'incarico fosse elevato a cinque anni, tenendo conto che un quinquennio, in genere, caratterizza quasi ogni mandato di rappresentanza. Un periodo di cinque anni consente concretamente ad un consiglio di amministrazione di sviluppare la propria politica e di portare a compimento la propria opera. Però rimaniamo fermi sul principio della non immediata rieleggibilità, principio sul quale si è già formata una larga maggioranza, e che va mantenuto proprio per consentire un giusto ricambio dei componenti del Consiglio di amministrazione.

Quanto alla soluzione subordinata fatta dal rappresentante del Governo, riteniamo che se ne possa discutere pur non apparendo di grandissima efficacia questa rotazione biennale. Penso che così avverrebbe naturalmente l'affiatamento fra vecchi e nuovi amministratori. Tutto sommato, ci pare che prolungando ad un quinquennio la durata del mandato si dia una maggior possibilità ad un gruppo omogeneo di portare a termine il proprio lavoro.

AMATUCCI. Vorrei pregare il Sottosegretario di considerare le due questioni: proroga di un anno del mandato e rieleggibilità immediata. Da qualche breve ricerca fatta frettolosamente questa mattina, mi risulta che la Cassa nazionale dei medici e dei farmacisti prevede in cinque anni la durata del mandato dei membri del suo Consiglio di amministrazione. Il mandato di quattro anni alla Cassa nazionale, di previdenza per gli avvocati e procuratori può essere considerato una stortura. Vorrei quindi, fare due proposte: la prima è di adesione a quanto il deputato Coccia ha suggerito, cioè prorogare il termine del mandato da quattro a cinque anni.

Qualora questa soluzione non dovesse corrispondere all'orientamento del Governo, veniamo a questa altra soluzione: il mandato scade dopo quattro anni, ma ammettiamo la immediata rieleggibilità. Ho molto, apprezzato l'implicito, elogio fatto qui in Commissione agli attuali amministratori della Cassa che spendono tutto il loro tempo in questo compito. Pregherei pertanto l'onorevole Sottosegretario di voler prendere in considerazione la proposta Coccia, oppure la mia subordinata relativa alla possibilità della rieleg-

gibilità immediata dei componenti il Consiglio d'amministrazione.

MANNIRONI, *Relatore*. Non posso non essere sensibile all'atteggiamento del sottosegretario. Tuttavia vorrei pregarlo di non ripetere in Commissione soltanto la posizione del ministro ma di esternare anche la sua opinione personale, potendo egli assumere anche una autonomia di decisione di fronte a nuovi argomenti o soluzioni che sorgono dalla discussione. Se fosse possibile, si potrebbe sospendere la seduta per alcuni minuti, allo scopo di consentire al Sottosegretario di telefonare al ministro per riferirgli quanto mi accingo ad esporre e che potrebbe avere un certo peso nelle valutazioni e nelle decisioni della Commissione.

Innanzituto, vorrei richiamare l'attenzione della Commissione su di un punto che, forse, finora è sfuggito. Nella seduta precedente è stata approvata all'articolo 5 una norma che abroga l'articolo 10 della legge del 1965 numero 798. L'articolo abrogato afferma che il presidente ed il comitato dei delegati e del consiglio di amministrazione durano in carica 4 anni e non possono essere immediatamente rieletti. Abrogando tale norma, si viene a creare una specie di *vacatio legis*, che è opportuno colmare.

PRESIDENTE. Desidero fare una precisazione. Nel caso che la Commissione dovesse approvare norme diverse e contrastanti in uno stesso provvedimento legislativo, si applica il Regolamento della Camera, che è esplicito al riguardo e rimette la formulazione logica al coordinamento.

Ringrazio l'onorevole Mannironi di averci messo in allarme per tale casuale contraddittorietà.

MANNIRONI, *Relatore*. D'accordo. Tuttavia, il problema fondamentale è un altro.

Taluni colleghi, che furono presenti alla discussione della citata legge del 1965, mi hanno confidato che la norma di cui all'articolo 10 fu inserita nel provvedimento con uno scopo contingente.

Richiamo quindi l'attenzione della Commissione sul sistema in vigore in tutti gli statuti del tipo di quelli di cui ci occupiamo e desidero elencare, in proposito, la legge 2 settembre 1959, n. 931, che concerne la Cassa nazionale di previdenza dei medici ove, all'articolo 12, si statuisce che i membri del comitato direttivo permangono in carica cinque anni e sono rieleggibili; pure rieleggibili sono gli amministratori della Cassa nazionale dei ragionieri e periti commerciali, in base all'articolo 8 della legge n. 160 del 1963; pure rieleggibili sono gli amministratori della Cassa nazionale degli ingegneri, in base all'articolo 8 della legge n. 179 del 1958; pure rieleggibili sono gli amministratori della Cassa nazionale delle ostetriche, in base all'articolo 10 della legge n. 1417 del 1962; pure rieleggibili sono gli amministratori della Cassa nazionale dei veterinari, di quella degli attuari, di quella dei farmacisti, e così via.

Concludendo, gli amministratori di un larghissimo numero di Casse nazionali di professionisti possono essere rieletti, alla scadenza del loro mandato. Non vedo il motivo, quindi, della forte opposizione alla rielezione anche immediata degli amministratori della Cassa nazionale degli avvocati e procuratori.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Lei forse dimentica, onorevole relatore, che la rieleggibilità degli amministratori della Cassa nazionale di previdenza per gli avvocati e procuratori è sempre esistita, sino a che il Parlamento solo nel 1965 non ha disposto diversamente.

MANNIRONI, *Relatore*. D'accordo, ma non c'è alcuna giustificazione per introdurre una tale innovazione nel sistema giuridico vigente.

Occorre procedere con una certa logica, che ci impone di essere coerenti con noi stessi. Mentre per i Consigli di amministrazione di quasi tutte le Casse di previdenza per i professionisti ci siamo orientati per la rieleggibilità anche immediata dei singoli componenti, per quelli di cui si parla nel provvedimento in esame ci si orienta nel senso della non rieleggibilità immediata. Mi sembra una innovazione illogica, anche se democratica.

A me pare che questo sia un problema che ci deve preoccupare, perché è una questione di principio e di logica democratica che non possiamo soffocare a cuor leggero, solo perché c'è un articolo di una legge del 1965. Non è la prima volta che la Camera, il Parlamento, rettificano le proprie posizioni anche a distanza di poco tempo.

Quindi mi permetto di insistere perché sia accolto almeno questo principio. Dico all'amico Sottosegretario che, forse, sarebbe bene consigliarsi con il ministro perché il suo spirito democratico lo convinca che a questo principio egli non può essere insensibile...

SFORZA. Non vorrei compromettere tutta la legge !...

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ringrazio il relatore Mannironi per la cortesia che ha usato verso di me.

Vorrei, però, pregarlo di comprendere che non è che in questa materia ci sia un atteggiamento del sottosegretario che può essere diverso da quello del ministro. Questo problema l'abbiamo studiato insieme, il ministro ed io, e non è che il mio parere o convincimento sia diverso dal suo: è un atteggiamento di Governo.

Mi rendo conto delle preoccupazioni del relatore Mannironi, però la nostra preoccupazione è di far rispettare il principio concertato.

Noi siamo su questa linea di principio che non può essere cambiata, e come sottosegretario non è necessario che io senta ulteriormente il ministro. Mi rendo conto che il Governo si assume una responsabilità in questo caso se, uscendo dal principio generale, nel caso in specie, viene a ledere la personalità di alcuni amministratori.

Credo però che si debba anche riconoscere e considerare che il Governo ha fatto uno sforzo concreto per tutto il resto della legge accettando, o meglio non opponendosi ad alcune norme approvate dalla Commissione al di là di quelli che erano i limiti che si era posto. Quindi pregherei di non insistere oltre: la posizione del Governo è chiara è definita. È stata proposta una soluzione subordinata. Se l'accettate va bene, altrimenti lasciate le cose come sono: se invece volete apportare la modifica che il Governo non accetta della immediata rielezione dei consiglieri della Cassa o della proroga del loro mandato la discussione proseguirà davanti all'Assemblea.

AMATUCCI. Vorrei fare una proposta formale. Abbiamo ascoltato le dichiarazioni del sottosegretario ed al fine di valutare meglio la proposta soluzione di un incarico quadriennale con rotazione biennale della metà dei componenti il consiglio prego il Presidente di sospendere la discussione e rinviarla alla prossima settimana.

PRESIDENTE. Non vedo motivi sufficienti per rinviare la discussione, e sono costretto a disattendere la richiesta del deputato Amatucci.

MANNIRONI, *Relatore*. Signor Presidente, *rebus sic stantibus*, dichiaro di ritirare l'articolo 4-*quater* che ho proposto, e che riguarda la durata in carica dei delegati e la questione della loro immediata rielegglbilità.

Ritiro però questo emendamento senza rinunziare a coltivarlo in altra sede: desidero anzi che questo resti consacrato a verbale. Riprenderò dunque il mio emendamento e spero di riuscire a convincere il Governo ad accedere ad una qualche soluzione, seppure non del tutto conforme a quella da me proposta, ma almeno che valga a mantenere un certo equilibrio nel consiglio di amministrazione della cassa.

PRESIDENTE. Prendo atto del ritiro dell'articolo 4-*quater* da parte del proponente Mannironi.

Passiamo all'articolo 6. Ne do lettura:

ART. 6.

Alla copertura dell'onere di cui è cenno nell'ultimo comma dell'articolo 27 delle due leggi 3 febbraio 1963, n. 100, e 9 febbraio 1963, n. 160, all'alimentazione dei fondi di cui al secondo e terzo capoverso dell'articolo 36, nonché al prelievo stabilito nel primo comma del successivo articolo 38, sempre delle stesse due leggi, si provvede anche con le entrate contributive a favore delle casse dei dottori comercialisti e dei ragionieri e periti commerciali previste dalla presente legge.

Il relatore Mannironi ha presentato il seguente nuovo testo sostitutivo dell'articolo 6:

« Alla copertura dell'onere di cui è cenno nell'ultimo comma dell'articolo 27 delle due leggi 3 febbraio 1963, n. 100 e 9 febbraio 1963, n. 160, all'alimentazione dei fondi di cui al secondo e terzo capoverso dell'articolo 36, e al prelievo stabilito nel primo comma del successivo articolo 38, sempre delle stesse due leggi, nonché alle somme occorrenti per quanto previsto al precedente articolo 4-*bis* si prevede anche con le entrate contributive a favore delle casse dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali previste dalla presente legge ».

Richiamo l'attenzione della Commissione sul fatto che nel caso in cui venisse approvato questo nuovo testo, si dovrà procedere al coordinamento delle norme con l'articolo richiamato come 4-*bis* che, in sede di coordinamento finale di tutto il testo della legge, prenderà necessariamente altra numerazione.

MANNIRONI, *Relatore*. Prego la Commissione di approvare integralmente il nuovo testo dell'articolo 6, proprio perché è collegato con l'articolo 4-*bis*, salvo il coordinamento opportunamente richiamato alla nostra attenzione dal Presidente.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ritengo che, come logica conseguenza dell'approvazione dell'articolo 4-*bis*, si debba approvare l'articolo 6.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6 di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la Presidenza della Commissione è incaricata del coordinamento finale del testo.

(*Così rimane stabilito*).

Annuncio che la votazione a scrutinio segreto avrà luogo in una prossima seduta dopo che avrò data lettura del testo coordinato.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Macchiavelli ed altri: Modifica al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404. (3312).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Macchiavelli, Martuscelli, Landi, Ferraris, Loreti, Di Piazza: « Modifica al regio decreto-legge 20 luglio 1934, numero 1404 ».

Il suddetto provvedimento è stato già discusso dalla Commissione in sede referente; oggi, per la prima volta, è al nostro esame, in sede legislativa.

Ho ricevuto numerose sollecitazioni per la sua rapida discussione ed approvazione; lo stesso procuratore generale presso la Corte di cassazione, ha accennato a questo problema nel suo discorso, tenuto giorni or sono, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario.

Il Relatore, onorevole Martini Maria Eletta ha facoltà di svolgere la relazione.

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore*. Com'è noto, per l'articolo 1 del regio decreto-legge 20 settembre 1934 i magistrati dei tribunali per i minorenni, giudicanti e requirenti, esercitano le funzioni del proprio grado anche presso altri uffici giudiziari. In pratica, i suddetti magistrati, taluni dei quali sono anche consiglieri delle corti d'appello, possono essere assegnati anche agli uffici delle sezioni civili e penali dei tribunali ordinari, o delle corti d'appello, per esercitare le funzioni del proprio grado. Così tali magistrati possono essere destinati ad esercitare le funzioni di capi ufficio del pubblico ministero.

Pertanto, tali norme di attuazione distolgono molto spesso i giudici dalla loro attività d'istituto presso i tribunali dei minorenni per una serie di impegni che, forse, hanno carattere di urgenza e di maggior gravità ma che, in realtà, assorbono tempo ed energie a svantaggio del lavoro del proprio ufficio.

La situazione si è agrgavata ulteriormente, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 3 luglio 1962, che dichiarò la illegittimità costituzionale dell'articolo 10 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404. Questo decreto concedeva al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni la facoltà di rimettere ai pretori il giudizio per i reati meno gravi.

Fino al 1962, prima della emissione della citata sentenza della Corte costituzionale, allorché un minore era chiamato a rispondere di reati che, in base alle leggi vigenti, sono di competenza del pretore, il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, in casi eccezionali, e con suo provvedimento insindacabile, rimetteva il suddetto processo al giudizio del pretore. Ora, ciò non è più possibile e, in pratica, quel sistema che aveva portato un certo alleggerimento alla enorme mole di lavoro dei tribunali minorili, è stato abbandonato come ho detto, in base alla sentenza del 1962 della Corte costituzionale. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale dei minorenni, infatti, era solito, molto spesso, avvalersi di quella norma, ora dichiarata costituzionalmente illegittima.

Per tali motivi, le conseguenze pratiche sull'andamento del lavoro giudiziario sono facilmente prevedibili tenendo anche presente che molto lavoro arretrato, in materia penale, grava sui tribunali per i minorenni.

Ho qui una lettera del tribunale per i minorenni per la Toscana, in cui è chiaramente denunciata la grave situazione venutasi a determinare con l'aumentata mole di lavoro, anche in conseguenza dell'entrata in vigore della legge sull'adozione, la cui applicazione pratica è stata affidata agli stessi tribunali minorili.

Faccio presente, altresì, che in questi giorni è stata presentata una interpellanza parlamentare, con cui si rende nota la difficoltà di attuazione della citata legge sulla adozione, per una serie di motivi validi e, in particolare, per mancanza di tempo disponibile.

Nella relazione che svolsi su questa stessa proposta di legge, quando ne parlammo in sede referente, avevo anche indicato una serie di cifre desunte dal Bollettino dell'ISTAT segnalando il notevole numero di casi pendenti presso il tribunale per i minorenni. Qualcuno dei colleghi – e mi pare lo stesso ministro – mi disse che, in fondo, nei tribunali ordinari ci sono pendenze ancora più numerose, però mi permetto di far rilevare che se è grave che vi siano molte cause pendenti dinanzi ai giudici ordinari, è ancora più grave quando si tratta di minori perché qui si interferisce

su un elemento - che è la persona del minore - che ha diritti particolari alla sollecitudine nella soluzione dei problemi che lo riguardano.

Senza contare che il tribunale per i minorenni dovrebbe avere - ed ha per legge - anche il compito di vigilanza sugli Istituti per minori. Già i pochi giudici che sono destinati ai tribunali per i minorenni vengono distratti da questi loro incarichi per altre funzioni ed attività; così abbiamo un tribunale specializzato al quale annettiamo molta importanza ma che, per contro, rimane sempre più deficitario nell'espletamento dei propri compiti.

Vorrei aggiungere un'altra osservazione. Un tribunale per i minorenni e siamo stati sempre d'accordo su questo - come ogni tipo di tribunale specializzato, ha necessità di particolari competenze e sensibilità proprio perché si tratta dei minori, per cui dovrebbe avere maggior tempo a disposizione. Invece siamo sul rovescio della situazione in quanto il giudice dei minori viene distolto sistematicamente dal suo normale compito.

La proposta di legge di iniziativa del deputato Macchiavelli è molto chiara. « I magistrati destinati alla presidenza dei tribunali per i minorenni, e quelli destinati a capo degli uffici del pubblico ministero presso gli stessi tribunali non possono essere assegnati, né esercitare le loro funzioni presso altri uffici ». Cioè non si tratta di aumentare gli organici dei tribunali per i minorenni, ma di dare ai giudici che sono destinati all'ufficio di presidente o di pubblico ministero la funzione esclusiva di dedicarsi ai minori.

In occasione dell'esame in sede referente di questa proposta di legge, il Governo fece notare che il problema andava inserito nel più vasto discorso concernente la riforma dell'ordinamento giudiziario ed anche la riforma del tribunale per i minorenni prevedendone, al caso, una eventuale trasformazione. Questo, in linea di massima, è sempre un ottimo intendimento: però ci troviamo attualmente in presenza di una non funzionalità di un istituto importantissimo, e se tentiamo di far rispettare - questa è la sostanza del provvedimento in esame - una norma, non è che vogliamo, ora, pregiudicare qualsiasi altra soluzione.

Ripeto: non si chiede un aumento di organici, ma si domanda che i magistrati che vi sono destinati, svolgano solo questo compito.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Martini Maria Eletta. Il rappresentante del Governo ha chiesto di parlare. Ne ha facoltà.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Pur avendo avuto modo di esprimere, in altra seduta, delle riserve di carattere generale indicando la opportunità che questo argomento venga risolto nel quadro della riforma dell'ordinamento giudiziario, non posso essere insensibile di fronte al fatto che il problema stesso sta assumendo una urgenza oggettiva, anche in conseguenza dell'ulteriore aggravio di lavoro dei tribunali minorili dopo l'entrata in vigore della legge sull'adozione. Pertanto, in linea di massima, il Governo è favorevole all'accoglimento di quello che è il principio ispiratore del provvedimento in esame.

Indubbiamente, per le sedi dei grandi tribunali, il fatto che i presidenti ed i giudici dei tribunali minorili siano destinati ad esercitare le loro funzioni soltanto presso questi uffici, è una esigenza giusta e non contrastante con l'esigenza di ordine generale del buon funzionamento di tutti gli uffici giudiziari.

Per quanto concerne le piccole sedi di tribunale, essendo il lavoro minore e non molto gravoso, rispetto alle grandi sedi, penso che i giudici possano svolgere serenamente, oltre l'attività normale presso i tribunali per i minorenni, anche quella giudiziaria presso altri uffici. Per esempio, il lavoro esistente presso le sedi di Bari o di Potenza è minore di quello delle sedi di Roma o Milano.

Un primo suggerimento per la soluzione di tale problema potrebbe essere quello di trasferire, eventualmente e temporaneamente, da una sede piccola ad un'altra più grande, taluni giudici nei cui uffici si rileva mancanza di lavoro. Tuttavia questa soluzione è di difficile attuazione, dato il notevole costo finanziario.

Un'altra soluzione - su cui mi dichiaro favorevole e per la quale prego la Commissione di orientarsi - è rappresentata dall'approvazione della proposta di legge in discussione con un emendamento, che limiti l'attuazione del provvedimento soltanto nei confronti di taluni tribunali minorili, aventi una maggior mole di lavoro.

Il criterio per la individuazione dei suddetti tribunali potrà essere determinato di comune accordo.

Nel caso in cui la Commissione si orientasse verso questa soluzione, proporrei di inserire nel provvedimento in esame anche una norma per i giudici ordinari e non solo per il presidente del tribunale per i minorenni e per il pubblico ministero.

Il vantaggio della mia proposta è quello di consentire una immediata soluzione del pro-

blema in discussione, poiché basterebbe avvertire subito i presidenti delle varie corti d'appello affinché provvedano a non oberare di altro lavoro i magistrati destinati ai tribunali per i minorenni.

In conclusione, si tratta di una soluzione di compromesso, che sarà riassorbita nel quadro della riforma dell'ordinamento giudiziario, che si può attuare subito.

Pertanto, prego la Commissione di rinviare la discussione del provvedimento in esame di uno o due giorni, al fine di consentirmi di formulare un nuovo testo del provvedimento.

PRESIDENTE. Mentre ringrazio il Governo per aver dimostrato la sua buona volontà in merito alla proposta in discussione non posso non nutrire qualche preoccupazione.

I tribunali per i minorenni in Italia sono in totale 24, e sono poco vicini alle popolazioni interessate, tant'è vero che si è estesa la competenza dei tribunali suddetti affiancando ad essi anche l'ufficio del giudice tutelare, che è il più a contatto delle persone interessate.

Pertanto, pur comprendendo le esigenze del Governo, sarei favorevole ad assicurare, già fin d'ora, la funzionalità degli uffici del presidente e del pubblico ministero dei 24 tribunali minorili.

La mia proposta non è la soluzione ideale del problema, in quanto non risolve la situazione degli altri magistrati.

Accetterei, quindi, l'opportunità di un rinvio della discussione per un paio di giorni, al fine di consentire lo studio di una soluzione più completa del problema.

COCCIA. Siamo un po' preoccupati, poiché siamo arrivati alla fine della legislatura e non è stato ancora presentato il provvedimento concernente la riforma della legge del 1934, citata dall'onorevole relatore, provvedimento che riteniamo debba occupare un posto importante nei futuri lavori parlamentari della prossima legislatura.

Condividiamo il parere favorevole del relatore sulla proposta di legge in discussione, anche se essa non è molto chiara nella sua formulazione. Notiamo, infatti, una timida affermazione di taluni principî. In primo luogo, il principio della specializzazione del giudice.

Il giudice specializazto, nel nostro caso quello destinato al tribunale dei minorenni, si dedica attivamente ai problemi minorili, almeno nel periodo in cui è assegnato a questo ufficio. Il suo modo di giudicare, a nostro avviso, deve essere diverso da quello del giudice ordinario, poiché necessita di un particolare approfondimento, non solo dal punto di vista giuridico, ma anche da quello scientifico, medico, morale.

Un'altra considerazione. Si è accennato qualche volta alla figura giuridica del giudice famigliare. È vero che tale figura non è stata ancora delineata entro limiti ben precisi. Credo che il mio gruppo politico sia orientato a considerare il giudice della famiglia come un giudice che nasce quale forma evolutiva dal tribunale per i minorenni.

Anche per questo motivo sono favorevole all'approvazione della proposta di legge in esame, segnando essa un decisivo passo verso quella necessaria strutturazione organizzativa per cui i magistrati dei tribunali minorili debbono essere destinati esclusivamente ai suddetti uffici.

A questo punto sorge il problema della distribuzione dei giudici, accennato dal rappresentante del Governo, ma non mi pare che assuma, per ora, grandi proporzioni.

La proposta del Governo, inoltre, mi sembra che finisca per stemperare, fino a far perdere ogni valore al provvedimento in discussione. Non mi convince molto, infatti, il discorso delle piccole sedi.

Ecco perché saremmo lieti se a breve scadenza ci venisse una risposta che, però, cogliesse la sostanza della materia.

AMATUCCI. Evidentemente le osservazioni del deputato Coccia hanno la loro importanza. Purtroppo il tribunale per i minorenni, che dovrebbe essere composto di magistrati particolarmente selezionati e specializzati, con cultura e conoscenza delle scienze pedagogiche, psicologiche, biologiche e psichiatriche, è il più trascurato. Con la proposta di legge di iniziativa del deputato Macchiavelli si vuole eliminare l'inconveniente più grave: quello di destinare indifferentemente alla presidenza del tribunale per i minorenni magistrati con altri compiti e funzioni contemporanee. Così dicasi del pubblico ministero.

Non sono contrario alla proposta Macchiavelli che, per lo meno, cerca di eliminare l'inconveniente più grave. Ci è stata annunciata dal rappresentante del Governo una nuova formulazione del testo. Mi auguro che ci venga sottoposta quanto prima in modo da non pregiudicare lo svolgimento della proposta di legge. La richiesta di rinvio del seguito della discussione mi trova senz'altro favorevole, sempre che non si vada oltre la prossima settimana.

ROMEO. Sono d'accordo con quanto ha detto l'onorevole Amatucci.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia.* Quando facciamo - come purtroppo siamo tenuti a fare, perché questa è la legislatura dei rattoppi - questi provvedimenti settoriali la nostra attenzione gravita sul ristretto campo di un settore particolare, trascurando quello generale. Se attuassimo la proposta di legge Macchiavelli così com'è formulata dovremmo prendere un magistrato oberato di lavoro in un qualsiasi tribunale ordinario, e con tutto il lavoro che c'è metterlo in posizione di tutto riposo destinandolo al tribunale per i minorenni.

Credo di aver già chiarito il mio pensiero in merito con gli esponenti dell'Associazione magistrati. Siccome la destinazione al tribunale per i minorenni dipende dalla tabella delle destinazioni e degli incarichi che annualmente viene fatta nell'ambito di ogni corte d'appello abbiamo inviata una lettera ai presidenti delle singole corti invitandoli a designare un maggior numero di magistrati al tribunale minorile, per far fronte anche alle necessità che sono sorte con la nuova legge sulla adozione speciale.

Credo che questo nuovo orientamento sia stato attuato già quest'anno.

Adesso viene la proposta di legge Macchiavelli. La condivido senz'altro; però per certe sedi, questo è un lusso che non mi scandalizzerebbe se avessimo dei magistrati a disposizione; invece qui siamo ogni giorno alle prese con la carenza di magistrati.

PRESIDENTE. Con questo chiarimento del ministro, non vedo come sia possibile arrivare oggi stesso ad una nuova formulazione della proposta di legge.

AMATUCCI. Diamo al Governo il tempo necessario per presentare il nuovo testo dell'articolo unico.

MANNIRONI. Sono d'accordo sull'opportunità, o addirittura sulla necessità di fare una discriminazione fra sede e sede di tribunale e, quindi, condivido il pensiero del Governo, per cui accedo al criterio che, una volta accettato il principio generale, si studi meglio la soluzione, per trovare un qualcosa di pratico, che ci tranquillizzi circa la funzionalità dei varî uffici giudiziari.

GUIDI. Il gruppo comunista non si opporrà a questo provvedimento. Una certa preoccupazione, però, l'avrei sempre per quanto riguarda l'ambivalenza di questi magistrati, per cui dubito che rispetteremo in questo modo il principio del giudice naturale, che desideriamo, invece, di fissare in maniera definitiva, senza trovarci di fronte a magistrati titolari di una serie di contemporanee funzioni diverse.

La soluzione prospettata non mi sembra che serva a risolvere il problema e non afferma quel principio cui ho accennato. Ci sono stati prospettati dagli inconvenienti, ma li riteniamo di ordine secondario. D'altra parte, comprendo che ella, onorevole ministro, ha delle preoccupazioni per quanto riguarda il numero dei giudici.

PRESIDENTE. Il Governo è in grado di sottoporci un nuovo testo?

REALE, *Ministro di grazia e giustizia.* La impostazione del nuovo testo potrebbe prevedere che i magistrati destinati alla presidenza dei tribunali per i minorenni e quelli destinati a capo degli uffici del pubblico ministero presso gli stessi tribunali, nelle sedi nelle quali ciò sia reso necessario dalla mole del lavoro, debbano essere assegnati a detti uffici in modo esclusivo e non possano esercitare le loro funzioni presso altri uffici. Nelle sedi di maggiore importanza, tale norma dovrebbe valere anche per i giudici assegnati a tali tribunali. Il Governo sarebbe autorizzato a precisare con proprio decreto le sedi in cui si dovrebbe seguire l'una o l'altra delle alternative prospettate.

GUIDI. Mi sembra che sia il Consiglio superiore della magistratura l'organo che provvede alle assegnazioni. Questa norma non diverrebbe limitatrice del potere di scelta del Consiglio superiore?

REALE, *Ministro di grazia e giustizia.* Si tratta di una delega legislativa.

GUIDI. In tal caso questo provvedimento dovrebbe essere esaminato dall'Assemblea. Se non si tratta di delega legislativa avremo, invece, una norme direttiva per il Consiglio superiore.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia.* Con questa legge, verrebbe eliminato il doppio incarico per cui coloro che fossero assegnati al tribunale per i minorenni esplicherebbero la loro attività soltanto in questo campo.

Però, qualche dubbio mi ha fatto sorgere l'osservazione dell'onorevole Guidi. Ma non credo che questo punto possa creare delle difficoltà, perché qui vogliamo soltanto indicare quali sono le sedi in cui si dovrà agire nel senso indicato. Sarei del parere che potremmo addirittura essere più espliciti ed indicare tassativamente le sedi interessate, senza lasciare alcuna possibilità di valuzione soggettiva.

GUIDI. Quindi, per quanto riguarda l'organico e le tabelle, se ne occuperebbe il ministero con un atto amministrativo.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia.* No, le tabelle per la destinazione dei magistrati, che sono fatte all'inizio di ogni anno, sono disposte con decreto presidenziale, su proposta del Consiglio superiore della magistratura, con la mia controfirma, e vengono compilate sulla base delle indicazioni fornite dai presidenti delle corti di appello. Non si tratta, in altre parole, di mutare l'organico della corte, ma di dire come quei magistrati già assegnati devono essere assegnati ai singoli uffici

GUIDI. Si tratta quindi di un decreto su proposta; formalmente lo controfirma il Governo però la proposta in sostanza viene dalle stesse corti di appello.

PRESIDENTE. Credo che si tratti di materia su cui è opportuna una rimeditazione da parte di tutti e, quindi, ritengo opportuno rinviare il seguito della discussione di questo provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO